



SA 4281 La sig.ra GILLIBRAND ha presentato un emendamento destinato a essere proposto all'emendamento SA 3867 presentato dal Sig. REED e destinato ad essere proposto al disegno di legge H.R. 4350 per autorizzazioni degli stanziamenti per l'esercizio 2022 per le attività militari del Dipartimento della Difesa, per le costruzioni militari e per le attività di difesa del Dipartimento dell'Energia, per prescrivere forze del personale militare per tale anno fiscale, e per altri scopi;

come segue:

Al posto appropriato del titolo XV, inserire

il seguente:

SEC. III. COSTITUZIONE DELLA STRUTTURA

E AUTORITÀ PER AFFRONTARE FENOMENI AEREI NON IDENTIFICATI.

(a) ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DI SORVEGLIANZA E RISOLUZIONE DELLE ANOMALIA.—

(1) IN GENERALE.—Non oltre 180 giorni dopo la data di entrata in vigore della presente legge,

il Segretario della Difesa, in coordinamento con il Direttore dell'Intelligence Nazionale, istituisce un ufficio all'interno di un componente appropriato del Dipartimento della Difesa, o all'interno di un'organizzazione congiunta del Dipartimento della Difesa e Ufficio del Direttore dell'Intelligence Nazionale, per assumere...

(A) I compiti del Task Force per i fenomeni non identificati, come in vigore dal giorno prima della data di entrata in vigore del presente Atto; e

(B) gli altri doveri richiesti da questa sezione.

(2) DESIGNAZIONE.—L'ufficio istituito ai sensi del paragrafo 1 è noto come "l'Ufficio per la sorveglianza e la risoluzione delle anomalie" (in questa sezione denominato "Ufficio").

(3) CESSAZIONE O SUBORDINAZIONE DI TASK FORCE PRECEDENTI. — Dopo l'istituzione Ufficio di Sorveglianza e Risoluzione delle Anomalie, il segretario pone fine alla task force sui fenomeni aerei non identificati o subordinarlo all'Ufficio.

(b) FACILITAZIONE DELLA SEGNALAZIONE E DEI DATI

CONDIVISIONE.—Il Direttore e il Segretario, ciascuno, in coordinamento con l'altro,

hanno facoltà di chiedere che-

(1) ogni elemento della comunità di intelligence e del Dipartimento, con qualsiasi dato che può essere rilevante per l'indagine di fenomeni aerei non identificati, sia immediatamente disponibile all'Ufficio;

(2) il personale militare e civile impiegato o sotto contratto con il Dipartimento o un elemento della comunità dell'intelligence deve avere accesso alle procedure di segnalazioni di incidenti o informazioni, compresi gli effetti fisiologici avversi, che coinvolgono o siano associati a fenomeni aerei non identificati, direttamente all'Ufficio.

(c) COMPITI. — I compiti dell'Ufficio istituito ai sensi della sottosezione (a) comprendono: a seguire:

(1) Sviluppare procedure per la sincronizzazione e standardizzare la raccolta, la rendicontazione e analisi degli incidenti, compresi quelli negativi, effetti fisiologici, per quanto riguarda i fenomeni aerei non identificati in tutto il Dipartimento e comunità di intelligence.

(2) Sviluppare processi e procedure per garantire che tali incidenti da parte di ciascun componente del Dipartimento e di ogni elemento che venga segnalata di alla comunità dell'intelligence e incorporati in un archivio centralizzato.

(3) Stabilire procedure per richiedere la segnalazione tempestiva e coerente di tali incidenti.

(4) Valutare i collegamenti tra i fenomeni aerei non identificati con il governo USA, governi stranieri, o soggetti privati

(5) Valutare la minaccia che tali incidenti rappresentano per gli Stati Uniti.

(6) Coordinamento con altri dipartimenti e agenzie del governo federale, come appropriato, compresa: l'Aviazione federale, l'Aeronautica Nazionalee Space Administration, il Dipartimento della Sicurezza Nazionale, il National Oceanic e l'amministrazione atmosferica, e il Dipartimento di Energia.

(7) Coordinamento con alleati e partner degli Stati Uniti, a seconda dei casi, per meglio valutare la natura e la portata dei Fenomeni Aerei non identificati

(8) Preparare rapporti per il Congresso, sia informa classificata e non classificata, come richiesto dai commi (h) e (i).

(d) IMPIEGO DI ORGANIZZAZIONI PER INDAGINI SUL CAMPO DEI FENOMENI AEREI NON IDENTIFICATI.—

(1) IN GENERALE.—Il Direttore e il Segretario, ciascuno in coordinamento con ciascuno altro, designano le organizzazioni di linea all'interno del Dipartimento della Difesa e la comunità dell'intelligence che possiedono adeguate competenze, autorità, accessi, dati, sistemi, piattaforme e capacità per rispondere rapidamente e condurre indagini sul campo di, incidenti che coinvolgono fenomeni aerei non identificati sotto la direzione dell'Ufficio.

(2) PERSONALE, ATTREZZATURA E RISORSE.—Il Direttore e il Segretario intraprendono le azioni eventualmente necessarie per garantire che l'organizzazione designata o le organizzazioni, hanno a disposizione adeguato personale con le necessarie competenze, attrezzature, trasporti e altre risorse necessari per rispondere rapidamente agli incidenti o modelli di osservazione di fenomeni aerei non identificati di cui l'Ufficio diventa consapevole.

(e) UTILIZZO DI ORGANIZZAZIONI PER ANALISI SCIENTIFICHE, TECNOLOGICHE E OPERATIVE DI DATI

(1) IN GENERALE.—Il Direttore e il Segretario, ciascuno in coordinamento con ciascuno altro, designano una o più organizzazioni che saranno principalmente responsabili di analisi scientifica, tecnica e operativa dei dati raccolti dalle indagini sul campo condotto ai sensi della sottosezione (d), o dati da altre fonti, compresi i test sui materiali, studi medici e sviluppo di modelli teorici per comprendere e spiegare meglio i fenomeni aerei non identificati.

(2) AUTORITÀ.—Il Direttore e il Segretario promulgheranno tali direttive come necessarie per garantire che le organizzazioni abbiano l'autorità di attingere alle competenze speciali di persone al di fuori del Governo Federale con adeguati nulla osta di sicurezza.

(f) PIANO DI RACCOLTA E ANALISI DI INTELLIGENCE.-

(1) IN GENERALE.—Il capo dell'Ufficio sovrintende allo sviluppo e all'esecuzione di un piano di raccolta e analisi di intelligence per conto del Segretario e del Direttore per acquisire quante più conoscenze possibili per quanto riguarda l'aspetto tecnico e operativo, caratteristiche, origini e intenzioni dei fenomeni aerei non identificati, tra cui sviluppo, acquisizione, distribuzione e funzionamento delle capacità tecniche di raccolta necessario per rilevare, identificare e caratterizzare scientificamente i fenomeni aerei non identificati.

(2) UTILIZZO DI RISORSE E CAPACITÀ.—

sviluppare il piano richiesto dal paragrafo(1), il capo dell'Ufficio esamina e propone, a seconda dei casi, l'uso di qualsiasi risorsa, capacità, risorsa o processo del Dipartimento e la comunità dell'intelligence.

(g) PIANO SCIENTIFICO.—Il capo dell'Ufficio

supervisionerà lo sviluppo e l'esecuzione di un piano scientifico per conto del Segretario e del Direttore per sviluppare e testare, come praticabile, teorie scientifiche da tenere conto per caratteristiche e prestazioni di fenomeni aerei non identificati che superano lo stato dell'arte noto nel campo della scienza o della tecnologia, anche nei settori della propulsione, controllo aerodinamico, firme, strutture, materiali, sensori, contromisure, armi, elettronica e generazione di energia e fornire le basi per potenziali investimenti futuri per replicare tali caratteristiche e prestazioni avanzate.

(h) ASSEGNAZIONE DELLA PRIORITÀ.—Il Direttore, in consultazione con il Segretario, dovrà assegnare un livello di priorità appropriato entro il National Intelligence Priorities

Framework al requisito di comprendere, caratterizzare e rispondere ai fenomeni aerei non identificati

(i) UTILIZZO DI FONDI AUTORIZZATI E APPROPRIATI.—

La raccolta e l'analisi dei dati relativo a fenomeni aerei non identificati è

un uso legittimo dei fondi autorizzati e stanziati al Dipartimento e degli elementi della comunità dell'intelligence per—

(1) raccolta di informazioni generali e analisi delle informazioni;

(2) difesa strategica, difesa spaziale, difesa dello spazio aereo controllato, difesa del suolo, mezzi aerei, navali e relative finalità;

(3) eventuali fonti di finanziamento aggiuntive esistenti come può essere così designato dal Segretario o il Direttore

(j) RELAZIONE ANNUALE.—

(1) REQUISITO.—Non oltre 31 ottobre, 2022, e successivamente annualmente fino al 31 ottobre 2026, il Direttore, previa consultazione con il Segretario, sottoporrà alle competenti commissioni del Congresso una relazione sui Fenomeni aerei non identificati.

(2) ELEMENTI.—Ogni rapporto di cui al paragrafo (1) deve includere, in relazione al anno coperto dal rappresentante , le seguenti informazioni:

(A) Un'analisi dei dati e dell'intelligence ricevuti tramite segnalazioni di fenomeni aerei non identificati

(B) Un'analisi dei dati relativi a fenomeni aerei non identificati raccolti attraverso:

(i) intelligenza geospaziale

(ii) l'intelligenza dei segnali;

(iii) intelligenza umana; e

(iv) misurazione e intelligenza dei segnali.

(C) Il numero di incidenti segnalati di fenomeni aerei non identificati oltre lo spazio aereo degli Stati Uniti.

(D) Un'analisi di tali incidenti identificati alla lettera (C).

(E) Identificazione del potenziale aerospaziale o altre minacce poste dal fenomeno aereo non identificato per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

(F) Una valutazione di qualsiasi attività riguardante fenomeni aerei non identificati che possono

essere attribuito a uno o più governi stranieri avversari.

(G) Identificazione di eventuali incidenti o modelli riguardanti fenomeni aerei non identificati che indicano un potenziale governo straniero potrebbe aver raggiunto una capacità aerospaziale rivoluzionaria.

(H) Un aggiornamento sul coordinamento da parte degli Stati Uniti con alleati e partner negli sforzi per tracciare, comprendere e affrontare fenomeni aerei non identificati.

(I) Un aggiornamento su qualsiasi tentativo di acquisire o sfruttare fenomeni aerei non identificati scoperti.

(J) Una valutazione di eventuali effetti sulla salute per gli individui che hanno riscontrato Fenomeni aerei non identificati.

(K) Il numero di incidenti segnalati, e loro descrizioni, dei Fenomeni Non Identificati e fenomeni associati alle risorse militari Nucleari, comprese le armi nucleari strategiche navi e sottomarini a propulsione nucleare.

(L) Il numero di incidenti segnalati In consultazione con l'Amministratore dell'Amministrazione nazionale per la sicurezza nucleare, e relative descrizioni, di fenomeni aerei non identificati associati a strutture o beni associati alla produzione, trasporto o stoccaggio di armi nucleari o componenti della stessa.

(M) In consultazione con il presidente di la Commissione di regolamentazione nucleare, il numero di incidenti segnalati, e relative descrizioni, di fenomeni aerei non identificati o droni di origine sconosciuta associati a centrali nucleari, siti di stoccaggio del combustibile nucleare, o altri siti o impianti regolamentati dalla Nuclear Regulatory Commission.

(N) I nomi delle organizzazioni che sono stati designati per eseguire le funzioni specifiche imposte dai commi (d)

e (e) della presente sezione, e le funzioni specifiche per le quali ciascuna di tali organizzazioni è stata assegnata la responsabilità primaria.

(3) MODULO.— Ogni rapporto presentato sottoparagrafo (1) deve essere presentato in forma non classificata, ma può includere un allegato classificato

(k) BRIEFING SEMESTRALI.—

(1) IN GENERALE.—Non oltre 90 giorni dopo la data di entrata in vigore della presente legge e non meno frequentemente di ogni semestre successivamente fino al 31 dicembre 2026, il capo dell'Ufficio fornisce il briefing classificato sui fenomeni aerei non identificati con

(A) il Comitato per i servizi armati e il Comitato Ristretto per l'Intelligence del Senato; e

(B) il Comitato per i servizi armati e il Comitato Ristretto Permanente sull'Intelligence della Camera dei Rappresentanti.

(2) PRIMO BRIEFING.—Il primo briefing fornito al paragrafo (1) deve includere tutti gli incidenti riguardanti fenomeni aerei non identificati che sono stati segnalati alla Task Force Fenomeni Aerei Non Identificati o al Ufficio dopo il 24 giugno 2021, indipendentemente dalla data in cui si è verificato l'incidente.

(3) BRIEFING SUCCESSIVI.—Ogni briefing successivamente al primo briefing di cui al paragrafo (2) includeranno, in un minimo, tutti gli eventi relativi a fenomeni aerei non

identificato che si sono verificati durante i precedenti 180 giorni, ed eventi relativi a fenomeni aerei non identificati che non lo erano inclusi in un briefing precedente a causa di un ritardo di in un incidente che raggiunge il sistema di segnalazione o altri fattori simili.

(4) CASI IN CUI I DATI NON ERANO

CONDIVISI.—

Per ogni periodo di briefing, il Presidente e il Vicepresidente o il Membro della graduatoria della commissione per i servizi armati e del Comitato ristretto per l'intelligence del Senato il Comitato per i servizi armati e il Comitato Ristretto Permanente sull'Intelligence della Camera dei Rappresentanti riceve un'enumerazione di tutti i casi in cui i dati relativi ai fenomeni aerei non identificati sono stati negati all'Ufficio a causa delle restrizioni di classificazione su questi dati o per qualsiasi altro motivo.

(I) FENOMENI AEREI E TRANSMEDIUM COMITATO CONSULTIVO.-

(1) ISTITUZIONE.-(A) Entro e non oltre il 1 ottobre 2022, il Segretario e il Direttore istituisce un comitato consultivo per lo scopo di-

i) consigliare l'Ufficio nell'esecuzione di compiti dell'Ufficio previsti dal presente sottosezione; e

(ii) consigliare il Direttore in merito alla raccolta e analisi dei dati, e scientifica ricerca e sviluppo relativi a fenomeni aerei non identificati.

(B) Il comitato consultivo istituito di cui alla lettera (A) è noto come i "fenomeni aerei e transmedium"

Comitato consultivo" (in questo comma "il Comitato").

Così composto:

(i) 20 membri come segue:

(I) Tre persone nominate dall'Amministratore dell'Aeronautica Nazionale e Amministrazione dello spazio.

(II) Due persone nominate dall'Amministratore della Federal Aviation Administration.

(III) Due persone nominate dal Presidente delle Accademie Nazionali delle Scienze.

(IV) Due persone nominate dal Presidente dell'Accademia Nazionale di Ingegneria.

(V) Una persona nominata dal Presidente dell'Accademia Nazionale di Medicina.

(VI) Tre persone nominate dal Direttore del Progetto Galileo dell'Università di Harvard.

(VII) Due persone nominate dal Consiglio dei Direttori della Coalizione Scientifica per Studi sui fenomeni aerospaziali non identificati.

(VIII) Due persone nominate dal Presidente dell'American Institute of Astronautics and Aeronautics.

(IX) Due persone nominate dal Direttore del Centro di Tecnologia Ottica della Montana State University.

(X) Una persona nominata dal presidente dell'American Society for Photogrammetry and Remote Sensing.

(ii) Fino a cinque membri aggiuntivi, cui Il Segretario e il Direttore valutano congiuntamente appropriato, scelto tra gli individui con le competenze richieste, di cui almeno 3 non devono essere dipendenti di alcuna agenzia del governo federale o appaltatore del governo federale.

(B) Nessun individuo può essere nominato per il Comitato di cui alla lettera (A) a meno che il Segretario e il Diretto stabiliscono congiuntamente che l'individuo-

(i) si qualifica per un nulla osta di sicurezza presso il livello "segreto" o superiore;

(ii) possiede competenze scientifiche, mediche o tecniche pertinenti ad alcuni aspetti di l'indagine e l'analisi di fenomeni aerei non identificati; e (iii) ha precedentemente condotto ricerche o scrittura che dimostri conoscenze scientifiche, tecnologiche o operative in merito a aspetti della materia, tra cui propulsione, controllo aerodinamico, firme, strutture, materiali, sensori, contromisure, armi, elettronica, generazione di energia, indagini sul campo, esame forense di casi particolari, analisi di fonte e informazioni classificate riguardanti ricerche e commenti nazionali ed esteri e informazioni storiche relative a fenomeni aerei non identificati.

(C) Il Segretario e il Direttore possono porre fine all'adesione di qualsiasi individuo su il Comitato previo accertamento, da parte del Segretario e del Direttore congiuntamente, che il membro non soddisfa più i criteri specificati in questa sottosezione.

(3) PRESIDENTE.—Il Segretario e il Direttore designano congiuntamente un temporaneo Presidente del Comitato, ma alla prima data possibile il Comitato elegge un Presidente tra i suoi membri, che resteranno in carica 2 anni, ed è rieleggibile.

(4) ASSISTENZA DI ESPERTI, CONSIGLI E RACCOMANDAZIONI.-(A)

Il Comitato può, su invito del capo dell'Ufficio, fornire assistenza o consulenza esperta a qualsiasi organizzazione designata a svolgere indagini sul campo o analisi dei dati come autorizzato dalle sottosezioni (d) ed (e).

(B) Il Comitato, di propria iniziativa, o su richiesta del Direttore, del Segretario o del capo dell'Ufficio, può fornire consigli e raccomandazioni per quanto riguarda miglioriepratiche in materia di raccolta e analisi di dati su fenomeni aerei non identificati in genere, o commento su incidenti specifici, casi o classi di fenomeni aerei non identificati.

(5) RAPPORTO.-Non oltre il 31 dicembre, 2022, e non oltre il 31 dicembre di ciascuno anno successivo, il Comitato presenta un rapporto che riassume le sue attività e raccomandazioni a quanto segue:

(A) Il Direttore.

(B) Il Segretario.

(C) Il capo dell'Ufficio.

(D) Il Comitato per i servizi armati e
il Comitato Ristretto per l'Intelligence del
Senato.

(E) Il Comitato per i servizi armati e
il Comitato Ristretto Permanente sull'Intelligence della Camera dei Rappresentanti.

(6) RELAZIONE CON FACCA. — Ai fini del Federal Advisory Committee Act (5 U.S.C. App.), il Comitato è considerato un comitato consultivo (come definito nella sezione 3 di tale legge, salvo quanto diversamente previsto nella sezione o come congiuntamente ritenuto giustificato dal Segretario e dal Direttore ai sensi della sezione 4(b)(3) di tale Legge).

(7) CESSAZIONE DEL COMITATO.—Il Comitato cesserà alla data di sei anni dopo la data di costituzione del Comitato.

(m) DEFINIZIONI. In questa sezione:

(1) Il termine "comitati appropriati di" Congresso" significa-

*(A) il Comitato per i servizi armati, il Select Committee on Intelligence, e la
Commissione Relazioni Estere del Senato; e*

*(B) il Comitato per i servizi armati, il Comitato ristretto permanente per l'intelligence e il
Comitato per gli affari esteri della Camera dei rappresentanti.*

*(2) Il termine "comunità dell'intelligence" ha il significato attribuito a tale termine nella
sezione 3 del National Security Act del 1947 (50U.S.C. 3003).*

*(3) Il termine "oggetti o dispositivi transmedium" indica oggetti o dispositivi che si
osservano transitare tra lo spazio e l'atmosfera, o tra l'atmosfera e corsi d'acqua, che non
sono immediatamente identificati.*

(4) Il termine "fenomeni aerei non identificati" significa:

(A) oggetti in volo che non sono immediatamente identificabili;

(B) oggetti o dispositivi transmedium; e

(C) oggetti o dispositivi sommersi che sono

*non immediatamente identificabili e che mostrano caratteristiche di comportamento o
prestazioni suggerendo che potrebbero essere correlati ai soggetti descritti nella lettera (A)
o (B).*